



CITTA' DI VITERBO
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ID Iride: 230505

ORDINANZA DEL SINDACO N. 89 DEL 28/10/2020

OGGETTO : CHIUSURA AL PUBBLICO DI ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CENTRO ABITATO DI VITERBO AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

ID: 230505 del 28/10/2020 11:02:10
Determina: 2020 / 89 del 28/10/2020
Registro: ALBO 2020 / 3858 del 28/10/2020

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”:

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 ;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00062 del 02/10/2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio e per l'implementazione delle sedi vaccinali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,

ID: 230505 del 28/10/2020 11:02:10
Determina: 2020 / 89 del 28/10/2020
Registro: ALBO 2020 / 3858 del 28/10/2020

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM citato al punto precedente, il quale, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, nell'introdurre modificazioni al DPCM 13 ottobre 2020, dispone che “delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio di concerto con il Ministro-Salute del 21 ottobre 2020 che, all'art. 2 rubricato “Limitazione agli spostamenti in orario notturno” ordina che “sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull'interessato tenuto ad attestarli con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 3, del DPCM citato al punto precedente, il quale così dispone “delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”;

PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO che.

ID: 230505 del 28/10/2020 11:02:10
Determina: 2020 / 89 del 28/10/2020
Registro: ALBO 2020 / 3858 del 28/10/2020

- l'evolversi della situazione epidemiologica ha evidenziato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- a seguito del regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numero di contagiati, registrato anche in correlazione all'aumento dell'attività di testing;
- come evidenziato nel documento del Ministero della Salute citato, sono necessarie anche misure non farmacologiche volte a rallentare la trasmissione del virus SARS-CoV-2;

RICHIAMATI i recenti provvedimenti volti a limitare la circolazione delle persone nonché le raccomandazioni rivolte alla cittadinanza dalle massime autorità civili e sanitarie a limitare gli spostamenti, anche laddove ancora consentito, ai casi di improrogabile necessità;

CONSIDERATO che in alcuni luoghi del centro abitato di Viterbo a partire dalle ore 18.00, nonostante i divieti di assembramento già in vigenti in via generale, si verificano situazioni di assembramento e più precisamente:

- in Largo Marconi;
- in Piazza della Repubblica;
- in Piazza Unità d'Italia;
- in Piazza dei Caduti;
- in Piazza Martiri d'Ungheria;
- nel Parco di Valle Faul;
- in Via Valle Piatta nella zona delle scale che conducono alla chiesa di S.Maria della Salute;
- in Via S. Clemente nella zona delle scale che conducono a Piazza S. Lorenzo.

RITENUTO opportuno e necessario, per le circostanze sopra riportate, adottare ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 18 ottobre 2020 e dell'art. 1, comma 3, del DPCM 24 ottobre 2020 un provvedimento di chiusura al pubblico delle vie e piazze sopra richiamate, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATA, altresì, l'estrema necessità ed urgenza ed in considerazione del particolare orario in cui si verificano tali assembramenti, nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti da parte del Governo, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, ordinando la chiusura al pubblico a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 24.00, orario in cui entra in vigore la generale limitazione agli spostamenti in orario notturno prevista dalla citata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio di concerto con il Ministro-Salute del 21 ottobre 2020;

RITENUTO il presente provvedimento anche di carattere sanitario in quanto adottato ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

ID: 230505 del 28/10/2020 11:02:10
Determina: 2020 / 89 del 28/10/2020
Registro: ALBO 2020 / 3858 del 28/10/2020

per i motivi indicati in premessa, che si intendono qui richiamati e integralmente riprodotti:

1. A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, la chiusura al pubblico, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, delle seguenti vie e piazze:
 - Largo Marconi;
 - Piazza della Repubblica;
 - Piazza Unità d'Italia;
 - Piazza dei Caduti;
 - Piazza Martiri d'Ungheria;
 - Parco di Valle Faul;
 - Via Valle Piatta nella zona delle scale che conducono alla chiesa di S.Maria della Salute;
 - Via S. Clemente nella zona delle scale che conducono a Piazza S. Lorenzo.
2. E' fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, ivi compreso – a tal fine – l'accesso con i veicoli ai passi carrabili ed alle aree di parcheggio.
3. In considerazione della continua evoluzione della situazione epidemiologica, il presente provvedimento ha natura sperimentale e potrà essere sottoposto a modifiche o integrazioni alla luce delle eventuale nuove disposizioni legislative e dell'evoluzione delle necessità legate al contenimento della diffusione del contagio.

AVVERTE

In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, come previsto dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 22 maggio 2020 n. 35.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 2 e seguenti della L. 06/12/1971 n. 1034, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

DISPONE

1. La trasmissione del presente provvedimento a:
 - Alla Prefettura di Viterbo;
 - Alla Questura di Viterbo;
 - Al Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo;
 - Al Comando di Provinciale Guardia di Finanza di Viterbo;
 - Alla Polizia Stradale di Viterbo;
 - Al Comando Carabinieri Corpo Forestale;
 - Alla Polizia Provinciale di Viterbo;

ID: 230505 del 28/10/2020 11:02:10
Determina: 2020 / 89 del 28/10/2020
Registro: ALBO 2020 / 3858 del 28/10/2020

- Al Comando Provinciale VVFF di Viterbo;
 - Ai Dirigenti di tutti i Settori del Comune di Viterbo;
 - All'Ufficio Stampa del Comune di Viterbo;
2. La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO
Giovanni Maria Arena

ID: 230505 del 28/10/2020 11:02:10
Determina: 2020 / 89 del 28/10/2020
Registro: ALBO 2020 / 3858 del 28/10/2020